



**Comune di  
Casalecchio  
di Reno**

**Area – Servizi alla persona**

**Servizio Educativi, Scolastici, Sociali e Casa**

**CONCESSIONE PER I SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, EXTRA SCOLASTICI ED EDUCATIVI  
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della presente procedura è l'attivazione e gestione dei seguenti servizi integrativi scolastici, extra scolastici ed educativi, rivolti al sostegno scolastico ed al diritto allo studio nonché di sostegno alle famiglie nella conciliazione del tempo vita-lavoro, da espletarsi nel territorio di Casalecchio di Reno a patti, termini e condizioni di seguito specificati:

|          | <b>ATTIVITÀ</b>   |
|----------|---|
| <b>1</b> | INTEGRAZIONE DEL TEMPO PRE, INTER, ASSISTENZA AL PASTO E POST ORARIO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE                               |
| <b>2</b> | SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE DEL TEMPO PRE, INTER E POST ORARIO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE PER MINORI CON DISABILITÀ CERTIFICATA |
| <b>3</b> | SERVIZIO DI POST ORARIO PRESSO NIDI D'INFANZIA COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (ATTIVABILE A RICHIESTA)   |
| <b>4</b> | ACCOMPAGNAMENTO SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, OVE ATTIVO, PER LE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   |
| <b>5</b> | SUPPORTO SCOLASTICO E ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO   |
| <b>6</b> | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI CASALECCHIO DI RENO (CCRR)  |
| <b>7</b> | SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA LUDOTECA "IL SOLE"   |

## **Art.2 -FINALITÀ**

Al fine di sostenere i minori frequentanti le scuole del territorio di Casalecchio di Reno nel proprio percorso didattico-educativo, nonché le rispettive famiglie nella conciliazione del tempo vita-lavoro, l'Amministrazione Comunale, attraverso i Servizi Educativi, Scolastici e Sociali, intende promuovere tramite concessione la realizzazione di una varietà di servizi scolastici integrativi alla normale attività scolastica, attraverso la qualificazione dell'offerta educativa.

In questa logica, in esecuzione delle linee di indirizzo fornite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 07/05/2026, vengono programmati e gestiti progetti e interventi finalizzati al benessere psicofisico e allo sviluppo integrale degli studenti e delle studentesse delle scuole del territorio nonché sostenere le famiglie nell'educazione e gestione della propria quotidianità lavorativa, fornendo un luogo dove i minori possano incontrarsi e trovare una qualificata offerta formativa ed educativa.

Le attività in parola sono previste all'interno dell'obiettivo operativo denominato Patto "Scuola - Comune" con la prosecuzione del Progetto "Scuola bene comune" insieme a tutti i soggetti coinvolti nel "Patto per la scuola" nonché dell'obiettivo operativo denominato "Servizi extra – scolastici" con il coordinamento dell'offerta dei servizi extra scolastici e di supporto allo studio per agevolare l'accesso delle famiglie.

## **Art.3 -DESTINATARI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

**3.1 - I servizi di integrazione del tempo "Pre, Inter, Assistenza al pasto e Post orario" scolastico** sono destinati ad alunni ed alunne iscritti/e presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del territorio.

**3.1.1 -** Il servizio scolastico integrativo di "**Pre**" consiste nell'accogliere alunne ed alunni all'interno dei locali scolastici e nell'assisterli in attesa dell'avvio dell'attività scolastica attraverso attività ludico/educative finalizzate alla socializzazione.

**3.1.2 -** Il servizio scolastico integrativo di "**Inter**", attivo per le sole classi a tempo normale della scuola primaria (comunemente definito modulo) nelle giornate in cui l'attività scolastica termina con le lezioni del mattino, consiste nell'assistenza e l'accompagnamento di alunne e alunni al pasto fino alla riconsegna alle famiglie.

**3.1.3 -** Il servizio scolastico integrativo di "**Assistenza al pasto**", attivo per le sole classi a tempo normale della scuola primaria (comunemente definito modulo) nelle giornate in cui l'attività scolastica termina nel pomeriggio, consiste nel garantire la vigilanza e l'aiuto ad alunne ed alunni durante il pranzo scolastico.

**3.1.4 -** Il servizio scolastico integrativo di "**Post**", consiste nell'accogliere alunne ed alunni all'interno dei locali scolastici e nell'assisterli oltre il normale orario dell'attività scolastica attraverso attività ludico/educative finalizzate alla socializzazione.

**3.2 - Servizio di sostegno all'integrazione del tempo pre, inter e post orario scolastico presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie per minori con disabilità certificata** è destinato ad alunni ed alunne iscritti/e che facciano richiesta di frequentare i servizi di integrazione del tempo scolastico, di cui ai punti precedenti; è escluso il servizio scolastico integrativo di "assistenza al pasto", di norma garantito dal personale assegnato in orario scolastico.

**3.3 - Il servizio di "Post" orario presso nidi d'infanzia comunali a gestione diretta (attivabile a richiesta)** è rivolto a bambini/e iscritti/è ed è un'estensione dell'orario standard del

servizio. Trattasi di "servizio a domanda" che richiede un'iscrizione specifica presso gli uffici comunali.

**3.4 - Il servizio di accompagnamento sul servizio di trasporto scolastico** è destinato ad alunne ed alunni iscritti fino alla scuola secondaria di primo grado del territorio, ove previsto, e consiste nella sorveglianza e sicurezza a bordo degli scuolabus durante il tragitto casa/scuola/casa.

**3.5 - Il servizio di supporto scolastico-educativo e aiuto allo svolgimento dei compiti** è rivolto ad alunne ed alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Il servizio prevede la realizzazione di attività extra-didattiche per la facilitazione del successo scolastico, per la promozione del benessere relazionale e sociale e per il contrasto alla dispersione scolastica.

**3.6 - Il servizio di gestione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Casalecchio di Reno (CCRR)** è destinato ad alunni ed alunne iscritti/e alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Il CCRR è l'organismo con cui ragazze e ragazzi possono discutere e confrontarsi su qualunque tema e necessità che li riguarda. I

**3.7 - Il servizio educativo presso la Ludoteca "Il Sole"** viene svolto presso spazi messi a disposizione dall'Ente ed è rivolto a bambini/e nella fascia d'età da 0 a 6 anni, in contestuale presenza di persone adulte accompagnatrici, nonché a bambini/e nella fascia d'età da 6 a 14 anni. Il servizio prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative per la promozione del benessere relazionale e sociale e al contrasto delle povertà educative.

#### **Art.4 -FABBISOGNO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

Di seguito viene tracciata una descrizione dei fabbisogni e delle modalità di realizzazione dei servizi che il Concessionario deve considerare al fine di redigere l'apposita **relazione tecnico-descrittiva** di cui all'articolo denominato "Progetto educativo e organizzativo", che costituisce la parte qualitativa dell'offerta per valorizzare appieno sia gli spazi messi a disposizione che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con minori.

##### **4.1 - I servizi di integrazione del tempo "Pre, Inter, Assistenza al pasto e Post orario" scolastico**

I servizi descritti di seguito sono, di norma, svolti presso i locali messi a disposizione dalle Istituzioni Scolastiche del territorio; sono attivi per n. 5 (cinque) giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per un massimo di n. 38 (trentotto) settimane per le scuole dell'infanzia e di n. 35 (trentacinque) settimane per le scuole primarie. Prendono, di norma, avvio a partire dal primo giorno di lezione e fino all'ultimo giorno di scuola, eccetto i giorni di chiusura stabiliti dall'organizzazione e dal calendario scolastico annuale di ciascun istituto scolastico. A seconda dell'organizzazione scolastica, l'orario del singolo servizio può variare di anno in anno. Il Concessionario deve garantire il corretto mantenimento ed utilizzo dei locali e degli spazi assegnati, in termini di gestione e sicurezza.

**4.1.1** -Il servizio scolastico integrativo di "Pre" deve, di norma, essere attivato un'ora prima dell'inizio delle lezioni (indicativamente fissato dalle ore 7.30 alle ore 8.30). Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prende in consegna, dai genitori, le bambine e i bambini iscritti al servizio e ne è responsabile fino al momento del loro affidamento al personale scolastico. Il personale messo a disposizione dal Concessionario accoglie gli iscritti al servizio in una o più aule scolastiche e propone attività individuali e di gruppo in attesa dell'inizio delle lezioni. L'obiettivo del servizio è il supporto alle

famiglie per la conciliazione dei tempi vita-lavoro nonché la promozione della socializzazione, l'educazione al rispetto delle regole sociali in un ambiente giocoso, sereno e sicuro.

**4.1.2** -Il servizio scolastico integrativo di "**Inter**" deve, di norma, essere attivato secondo l'organizzazione scolastica indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì, per n. 2 (due) o 3 (tre ) giorni a settimana per sole le classi a tempo normale. Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prende in consegna le bambine e i bambini iscritti dalle insegnanti di classe, presta loro assistenza durante il pasto, organizza attività ludico/educative, li riconsegna alle famiglie. L'obiettivo del servizio è il supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi vita-lavoro nonché la promozione della socializzazione, l'educazione al rispetto delle regole sociali, l'educazione alimentare in un ambiente giocoso, sereno e sicuro.

**4.1.3** -Il servizio scolastico integrativo di "**Assistenza al pasto**", deve, di norma, essere attivato secondo l'organizzazione scolastica indicativamente dalle ore 12.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, per n. 2 (due) o 3 (tre ) giorni a settimana per sole le classi a tempo normale, esclusivamente nelle giornate di rientro scolastico. Il servizio consiste esclusivamente nell'assistenza al pasto. Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prende in consegna le bambine e i bambini iscritti dalle insegnanti di classe, presta loro assistenza durante il pasto, li riconsegna alle insegnanti. L'obiettivo del servizio consiste nel garantire un momento sicuro e mira a promuovere socializzazione e inclusione, supportando l'autonomia di alunni e alunne nonché l'educazione alimentare.

**4.1.4** -Il servizio scolastico integrativo di "**Post**", deve, di norma, essere attivato in una fascia oraria massima compresa fra le ore 16.30 e le ore 18.00. Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prende in consegna dal personale scolastico, al termine dell'orario di lezione, le bambine e i bambini iscritti al servizio e ne è responsabile fino al momento del loro riconsegna alle famiglie. Il Concessionario mette a disposizione idoneo personale che accoglierà gli iscritti al servizio in una o più aule scolastiche, propone attività ludico-educative individuali e di gruppo, in attesa dell'arrivo delle famiglie. L'obiettivo del servizio è il supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi vita-lavoro nonché la promozione della socializzazione, l'educazione al rispetto delle regole sociali in un ambiente giocoso, sereno e sicuro.

Al mero fine di rappresentare la possibile **localizzazione** di svolgimento dei servizi sul territorio, di seguito si riportano i plessi scolastici ove attualmente sono attivi i servizi in parola per l'AA.SS. 2025/2026:

| <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b> |                         |            |              |                      |             |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>SCUOLA</b>               | <b>INDIRIZZO</b>        | <b>PRE</b> | <b>INTER</b> | <b>ASS. AL PASTO</b> | <b>POST</b> |
| Esperanto                   | Via Esperanto 15        | X          |              |                      | X           |
| O. Vignoni                  | Via Fermi 1/3           | X          |              |                      | X           |
| G. Dozza                    | Viale della Libertà 3/3 |            |              |                      | X           |
| Arcobaleno                  | Via A. Moro 17          | X          |              |                      | X           |

| A. Rubini (*)          | Via Zacconi 3           |            |              |                      | (*)         |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| Don L. Milani          | Via Dante 10            |            |              |                      | X           |
| Caravaggio             | Vicolo Baldo Sauro      |            |              |                      | X           |
| Lido                   | Via Venezia 5           |            |              |                      | X           |
| <b>SCUOLA PRIMARIA</b> |                         |            |              |                      |             |
| <b>SCUOLA</b>          | <b>INDIRIZZO</b>        | <b>PRE</b> | <b>INTER</b> | <b>ASS. AL PASTO</b> | <b>POST</b> |
| G. Garibaldi           | Via dello Sport 1       | X          |              |                      | X           |
| G. Carducci            | Via Carducci 13         | X          | X            | X                    |             |
| S. Tovoli              | Via Aldo Moro 19        | X          |              |                      | X           |
| R. Viganò              | Viale della Libertà 3/2 | X          | X            | X                    | X           |
| XXV Aprile 1945        | Via dei Carracci 21     | X          | X            | X                    | X           |
| B. Ciari               | Via Dante 2             | X          |              |                      | X           |

(\*) Scuola in corso di riorganizzazione per la quale si potrà prevedere l'attivazione del servizio scolastico integrativo di "Post", nel corso dell'anno scolastico 2026/2027, con una copertura straordinaria delle "eventuali" quote residue al fine di raggiungere la quota corrispondente al numero minimo di iscritti.

Nell'organizzare la progettazione e lo svolgimento dei servizi si deve tenere conto che al Concessionario del servizio compete l'accoglienza e la vigilanza dei minori, mentre le Istituzioni Scolastiche garantiranno l'apertura e la chiusura dei plessi scolastici con proprio personale, negli orari atti a consentire l'attività oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di poter apportare modifiche alle caratteristiche del servizio, per cause di forza maggiore e/o per necessità dipendenti dall'attività didattica della Scuola.

Il Concessionario dovrà garantire un **rapporto numerico** non superiore a n. 25 (venticinque) bambini/e per ogni educatore, con incrementi di personale al superamento di tale soglia. Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino/a si considera ogni bambino/a iscritto/a. Il rapporto numerico tra personale e bambini/e è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi offerti.

Il **numero minimo di iscritti** per l'attivazione dei servizi scolastici integrativi viene fissato a n. 8 (otto) richieste per ogni scuola e solo se la scuola mette a disposizione i locali.

Per detti servizi non è previsto alcun compenso da parte del Comune di Casalecchio di Reno al Concessionario, in ragione del fatto che lo stesso riscuote le **quote di partecipazione** degli iscritti, così come previsto più avanti nel Capitolato.

**4.2 - Il servizio di sostegno all'integrazione del tempo pre, inter e post orario scolastico presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie per minori con disabilità certificata**

In caso di minori con disabilità certificata che facciano richiesta di frequentare i servizi di integrazione del tempo scolastico, il Servizio Educativo e Scolastico del Comune, su indicazione di ASC InSieme, valuterà in accordo col Concessionario, la messa a disposizione di un operatore a sostegno, in relazione alla tipologia di disabilità, al numero complessivo di bambini/e frequentanti e ai loro tempi di permanenza. I relativi **oneri saranno a carico della stazione appaltante**. Per la modalità di svolgimento del servizio si riporta a tutto quanto già disciplinato ai punti precedenti.

Al mero fine di rappresentare il possibile fabbisogno, di seguito si riportano i dati numerici dei minori e le localizzazioni ove attualmente sono attivi i servizi in parola per l'AA.SS. 2025/2026:

| <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b> |                         |            |              |                      |             |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>SCUOLA</b>               | <b>INDIRIZZO</b>        | <b>PRE</b> | <b>POST</b>  | <b>PRE + POST</b>    |             |
| Arcobaleno                  | Via A. Moro 17          |            |              | 1                    |             |
| <b>SCUOLA PRIMARIA</b>      |                         |            |              |                      |             |
| <b>SCUOLA</b>               | <b>INDIRIZZO</b>        | <b>PRE</b> | <b>INTER</b> | <b>ASS. AL PASTO</b> | <b>POST</b> |
| G. Garibaldi                | Via dello Sport 1       |            |              |                      | 2           |
| G. Carducci                 | Via Carducci 13         |            | 1            |                      |             |
| R. Viganò                   | Viale della Libertà 3/2 | 1          |              |                      |             |
| XXV Aprile 1945             | Via dei Carracci 21     | 1          |              |                      |             |

L'obiettivo del servizio è principalmente quello di garantire l'inclusione di tutti gli iscritti e le iscritte al relativo servizio attraverso il potenziamento del personale educativo messo a disposizione dal Concessionario: questo servizio rimane attivo in attesa di determinazioni successive da effettuarsi da parte dell'Amministrazione in maniera congiunta con gli altri comuni del territorio e l'Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia "ASC Insieme". L'attivazione del servizio avviene su richiesta del Comune o del Gestore in accordo tra le parti e con ASC Insieme.

#### **4.3 - Il servizio di "Post" orario presso nidi d'infanzia comunali a gestione diretta (attivabile a richiesta)**

Il servizio è generalmente attivo dalle 16:30 fino alle 18:00 dal lunedì al venerdì, a partire dalla seconda settimana dell'inizio dell'anno educativo, fino alla chiusura del servizio "Luglio al nido" con le sospensioni determinate nel calendario educativo annuale. La sua attivazione è di norma subordinata al raggiungimento minimo di numero 8 (otto) richieste. Il rapporto numerico è di 1 adulto a 10 bambini (come da LR 19/2016). Le iscrizioni vengono raccolte dal Comune che comunica al Concessionario i numeri e l'elenco degli iscritti; il Concessionario si impegna ad organizzare il servizio entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Comune anche in caso di necessità di implementazione del personale in corso d'anno. Il Comune raccoglie le iscrizioni e riscuote le relative quote di partecipazione (come avviene per tutti i nidi d'infanzia comunali, anche a gestione indiretta).

Al mero fine di rappresentare il possibile fabbisogno, di seguito si riportano i dati numerici dei minori e le localizzazioni ove attualmente sono attivi i servizi in parola per l'AA.EE. 2025/2026:

| <b>NIDO D'INFANZIA</b> | <b>INDIRIZZO</b> | <b>PRIMO PERIODO</b><br>(settembre-gennaio) | <b>SECONDO PERIODO</b><br>(febbraio - giugno) |
|------------------------|------------------|---|---|
| Don Fornasini          | Via Montesole 3  | 10  | 12  |

Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prende in consegna le bambine e i bambini dalle educatrici del nido, raccogliendo da queste ultime informazioni sulla giornata da riferire alle famiglie, accoglie gli iscritti al servizio in una o più sezioni del nido, propone attività ludico-educative individuali e di gruppo, in attesa dell'arrivo delle famiglie.

L'obiettivo del servizio è il supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi vita-lavoro nonché la promozione della socializzazione, l'educazione al rispetto delle regole sociali in un ambiente giocoso, sereno e sicuro. Il servizio è caratterizzato come momento delicato di ricongiungimento con le figure familiari e deve quindi essere anche gestito in considerazione del passaggio delle informazioni con le famiglie.

#### **4.4 - Il servizio di accompagnamento sul servizio di trasporto scolastico**

Il piano dettagliato del trasporto scolastico è approvato di anno in anno dall'Amministrazione comunale e può quindi essere soggetto a variazioni in base alle esigenze del servizio.

L'accompagnamento dei minori a bordo degli scuolabus deve essere svolto e organizzato tenendo conto delle modalità del servizio di trasporto scolastico comunale, nel rispetto delle disposizioni del competente servizio comunale.

Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve attenersi alla seguente modalità operativa: l'accompagnatore deve:

- in fase di salita sul mezzo, controllare e verificare degli iscritti al servizio di scuolabus;
- sorvegliare i minori a bordo degli scuolabus;
- nella discesa dallo scuolabus per portare o prelevare i minori davanti al cancello delle scuole con presa in carico o consegna al personale scolastico;
- riconsegnare i minori alle fermate solo a persone autorizzate (genitori o loro delegati).

I minori iscritti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione comunale per il rischio infortuni.

L'obiettivo del servizio è il supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi vita-lavoro nonché l'educazione al rispetto delle regole sociali e dell'educazione stradale, la sicurezza dei minori durante il tragitto.

#### **4.5 - Il servizio di gestione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Casalecchio di Reno (CCRR)**

Il CCRR La progettualità denominata Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) ha lo scopo di dare voce alle nuove generazioni affinché diventino protagoniste delle scelte che si fanno in città, un "allenamento" per diventare cittadine/i consapevoli di domani, abituandosi a collaborare attivamente con gli adulti attraverso il metodo della democrazia. Il progetto prevede il coinvolgimento di figure adulte quali genitori che supportano i ragazzi e le ragazze in questa

esperienza di cittadinanza attiva e di crescita personale, operatori/trici che facilitano la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze durante le riunioni, le/gli insegnanti referenti in ogni scuola punto di riferimento per promuovere il progetto.

La raccolta delle adesioni avviene in stretta collaborazione con le scuole; vengono di norma coinvolti in questa attività minori delle classi 4 e 5 della scuola primaria e delle secondarie di primo grado.

Il luogo di ritrovo abituale è la Sala Foschi presso la Casa della Solidarietà "A. Dubcek" (ex Succursale ITCS "G. Salvemini") sita in Casalecchio di Reno, Via del Fanciullo n. 6 o nelle altre sedi comunali, ma può svolgersi presso i plessi scolastici del territorio presso altre strutture messe a disposizione dall'Ente e/o dal Concessionario.

Sono previste n. 32 (trentadue) settimane annue di attività, indicativamente dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno scolastico, con sospensione nei periodi di vacanze scolastiche.

Per i minori frequentanti le Scuole secondarie di primo grado, il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 2 giorni al mese, con un minimo di 1,5 ore consecutive e con possibilità di raggruppamento orario in base alla programmazione delle attività proposte (indicativamente in orario pomeridiano dalle ore 15:00).

Per i minori frequentanti le Scuole primarie il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 2 giorni al mese, con un minimo di n. 1,5 ore consecutive con possibilità di raggruppamento orario in base alla programmazione delle attività proposte (indicativamente in orario pomeridiano dalle ore 17:00).

Sono inoltre da prevedersi in fase progettuale almeno 3/4 incontri annuali (con monte ore complessivo annuo di n. 15 ore) fra insegnanti referenti delle varie scuole e il gruppo di progetto CCRR, a cui si aggiungono incontri con altri Enti per la partecipazione a progetti, l'attività di preparazione e riordino dei locali, programmazione, coordinamento e materiali. All'interno della medesima offerta progettuale deve essere prevista la possibilità di organizzare uscite all'interno o al di fuori del territorio comunale.

**4.6 - Il servizio di supporto scolastico-educativo e aiuto allo svolgimento dei compiti** è rivolto ad alunne ed alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Il servizio prevede la realizzazione di attività extra-didattiche per la facilitazione del successo scolastico, per la promozione del benessere relazionale e sociale e per il contrasto alla dispersione scolastica.

Il servizio prevede la realizzazione di attività extra-didattiche rivolte a studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio di Casalecchio di Reno. Il Servizio è attivato indicativamente, in base alle disponibilità, presso i plessi scolastici del territorio indicati di volta in volta dalle Istituzioni Scolastiche oppure presso altre strutture messe a disposizione dall'Ente e/o dal Concessionario.

Sono previste n. 32 (trentadue) settimane annue di attività, dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno scolastico, con sospensione nei periodi di vacanze scolastiche.

Per i minori frequentanti le Scuole secondarie di primo grado il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 2 giorni alla settimana, con un minimo di 2 ore consecutive, in orario pomeridiano, con un numero indicativo di 15 frequentanti per plesso.

Per i minori frequentanti le Scuole primarie il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 1 giorno alla settimana (indicativamente di sabato mattina), con un minimo di n. 2 ore consecutive con un numero indicativo di 25 frequentanti.

Sono inoltre da prevedersi in fase progettuale almeno 3/4 incontri annuali (con monte ore complessivo annuo di n. 15 ore) con insegnanti referenti delle scuole e/o referenti del servizio comunale LinFA (Luogo per l'Infanzia, le Famiglie e l'Adolescenza) per la raccolta di adesioni, le attività di preparazione, programmazione e coordinamento. Il servizio dovrà armonizzarsi con il progetto della Città Metropolitana di Bologna denominato "Scuole Aperte" ed eventuali altre offerte attivate dalle le scuole..

#### **4.7 - Il servizio educativo presso la Ludoteca "Il Sole"**

La progettualità si attiverà per n. 40 (quaranta) settimane annuali di attività, indicativamente a partire dalla data di affidamento al 30 giugno, con eventuali periodi di apertura straordinaria durante il periodo estivo e in altri periodi di vacanze scolastiche. Il servizio sarà da svolgersi presso i locali messi a disposizione dall'Ente.

Per lo spazio dedicato a bambine/i da 0 a 6 anni il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 3 giorni a settimana con un minimo di n. 2 ore consecutive.

Per lo spazio dedicato a bambine/i e ragazze/i da 7 a 14 anni il servizio dovrà essere previsto per almeno n. 3 giorni a settimana con un minimo di n. 2 ore consecutive.

Le giornate e gli orari di apertura dovranno essere concordate con il servizio LinFa.

Sono altresì da prevedere in fase progettuale le attività di preparazione in apertura e la successiva risistemazione in chiusura e pulizia dei due spazi, oltre ad attività di preparazione, programmazione, coordinamento e reperimento dei materiali ludico-didattici necessari.

Si precisa che l'Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia e i partners coinvolti nel funzionamento della ludoteca "Il Sole" potranno richiedere ulteriori attività da realizzarsi in co-progettazione e da quotarsi separatamente a carico di questi ultimi. Si chiede quindi sin da ora la disponibilità del Soggetto affidatario anche per la programmazione degli eventuali e ulteriori interventi per la buona riuscita del progetto.

I locali messi a disposizione del Concessionario non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati. L'affidatario potrà avvalersi delle strumentazioni di proprietà comunale ivi presenti, che verranno quindi fornite in comodato d'uso. Al termine del servizio detti locali e attrezzature dovranno essere sistemate nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della consegna.

L'obiettivo del servizio è quello di offrire ai minori esperienze educative significative, nonché alle famiglie un sostegno alla funzione genitoriale, favorendo occasioni di incontro e confronto e di un tempo condiviso tra parenti e minori in un contesto extra-familiare, nel rispetto delle scelte educative di ciascuna famiglia.

#### **Art.5 - PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO**

Il progetto educativo e organizzativo costituisce la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva dei servizi che il Concessionario si impegna ad attivare per valorizzare appieno sia gli spazi messi a disposizione che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con minori.

Il progetto educativo ed organizzativo delle attività contiene un'apposita **relazione tecnico-descrittiva**, secondo gli elementi riportati nel documento denominato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" allegato al presente Capitolato.

La proposta per l'affidamento della gestione dei servizi in oggetto deve essere congrua e attuabile in termini di compatibilità degli orari e degli spazi, di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.

A integrazione degli standard minimi di funzionamento previsti nel presente Capitolato, il soggetto gestore può prevedere **proposte migliorative e integrative** senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo presentato dal soggetto gestore in sede di gara costituirà, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del contratto di concessione che sarà stipulato con l'Amministrazione comunale.

#### **Art.6 - MODALITÀ DI GESTIONE**

La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato è affidata al Concessionario che vi provvede:

- dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, per il quale l'Amministrazione comunale si riserva, eventualmente, di procedere all'inserimento di integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie al fine di garantire un'adeguata qualità del servizio ed in relazione ad eventuali ulteriori esigenze;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente Capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al soggetto gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto di concessione, il gestore aggiudicatario dovrà indicare il proprio rappresentante responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Responsabile del Servizio comunale competente per materia e del designato come Direttore dell'Esecuzione per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto.

#### **Art.7 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di n. 5 (cinque) anni scolastici/educativi a decorrere dall'A.S. 2026/2027, con avvio delle attività in base al rispettivo calendario scolastico, indicativamente in previsione nel mese di settembre 2026. La concessione scadrà, quindi, in data 31/07/2031 ed avrà decorrenza dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire, per motivate esigenze di organizzazione dei servizi e di raccolta delle iscrizioni, ove previste, in pendenza della stipula del contratto, a seguito della esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il quadro economico è stato quantificato secondo i dati descrittivi e numerici presenti nel documento denominato "Piano Economico Finanziario" allegato al presente Capitolato. L'allegato ha la sola funzione di supportare i concorrenti ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari della concessione, senza assumere carattere vincolante; rappresenta, pertanto, una proiezione teorica e non definitiva, suscettibile di modifiche in sede di offerta da parte dei partecipanti, i quali restano liberi di predisporre un proprio Piano Economico Finanziario che interpreti in maniera diversa le condizioni economiche e i rischi dell'operazione.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Ente.

In conformità con i metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della presente concessione per il periodo di vigenza della stessa, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 0,00), è stato stimato in € 1.490.809,55 (oneri fiscali esclusi), di cui € 518.190,50 (oneri fiscali esclusi) quale contributo pubblico ex art. 177, comma 6, del d.lgs. 36/2023 ritenuto necessario ad assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

#### **Art.8 -TARIFFE E MODALITA' DI ISCRIZIONE AI SERVIZI**

Il piano tariffario applicato dal Concessionario per servizi di integrazione del tempo "Pre, Inter, Assistenza al pasto e Post orario" scolastico, ove attivo, presso le scuole d'infanzia e primarie del territorio (come meglio rappresentato nel documento denominato "Piano Economico Finanziario" allegato al presente Capitolato) è quello offerto in sede di gara, salvo quanto previsto agli articoli di cui al presente Capitolato, denominati "Procedura di adeguamento contrattuale per incremento del costo del lavoro" e "Procedura di equilibrio/disequilibrio del piano economico finanziario".

Per consentire l'accesso ai servizi di integrazione del tempo di cui sopra, il Concessionario si occupa della raccolta delle domande di iscrizione da parte dei genitori mettendo a disposizione un sistema di iscrizioni (fruibile anche in modalità "on line") nel rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

Le tariffe a carico degli utenti per i predetti servizi vengono introitate direttamente dal Concessionario il quale si fa carico della loro riscossione (con assunzione del rischio operativo legato alla gestione) dietro rilascio agli utenti di apposito documento comprovante il pagamento.

Per consentire l'accesso ai servizi di "Ludoteca", il Concessionario si occupa della raccolta e gestione delle iscrizioni in accordo e secondo le modalità concordate, preliminarmente all'avvio, con il servizio comunale LinFA (Luogo per l'Infanzia, le Famiglie e l'Adolescenza).

Per tutti gli altri servizi di cui al presente Capitolato, la competenza alla raccolta delle iscrizioni e la riscossione delle eventuali relative tariffe resta a carico del Comune.

#### **Art.9 -PROCEDURA DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO**

La tariffa a carico dell'utenza per i servizi integrativi in concessione (tempo pre, post orario, intertempo e assistenza al pasto) presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie site nel territorio di Casalecchio di Reno, posta a base di gara, nonché il contributo funzionale al contenimento dei valori delle medesime sono stati calcolati facendo riferimento alle tabelle del costo del lavoro aggiornate all'ultimo Rinnovo del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di settore applicabile (codice contratto CNEL T151), pertanto l'adeguamento contrattuale della concessione per l'approvazione di un nuovo CCNL **non è automatico**, ma deve essere richiesto dal Concessionario ed approvato dall'Ente concedente.

Qualora, nel corso della durata della concessione, intervenga il rinnovo, la revisione e/o la sostituzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale impiegato nell'esecuzione della concessione, con introduzione di incrementi retributivi e/o contributivi obbligatori, il Concessionario ha diritto a richiedere la revisione della concessione limitatamente ai maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati.

La revisione è ammessa, quindi, esclusivamente con riferimento agli aumenti derivanti:

- da incrementi dei minimi tabellari;
- da modifiche degli istituti retributivi obbligatori previsti dal CCNL;
- da incrementi degli oneri contributivi e previdenziali direttamente connessi al rinnovo contrattuale;
- da introduzione di nuovi obblighi economici derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale;

Ai fini della revisione, il Concessionario presenta apposita istanza entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, allegando:

- copia del CCNL rinnovato;
- prospetto comparativo del costo del lavoro ante e post rinnovo;
- quantificazione analitica dell'impatto economico sul servizio affidato.

L'Ente concedente procede all'istruttoria entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza e, verificata la sussistenza dei presupposti, riconosce l'adeguamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio tempo per tempo assunti, ammettendo la modifica delle tariffe a carico dell'utenza ovvero, in via alternativa o congiunta, mediante altra misura idonea (rideterminazione del corrispettivo o dei servizi da erogare).

La revisione è riconosciuta nella sola **misura** necessaria al ristoro dell'incremento del costo del personale direttamente imputabile all'esecuzione della concessione e non è integrale, ma viene calcolata nella misura dell'80% dell'aumento eccedente la soglia del 5% (Soglia di attivazione).

Resta fermo che la presente clausola:

- non comporta alterazione della natura generale della concessione;
- opera nel rispetto dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023;
- trova applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire alla data della richiesta.

Qualora l'incremento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del CCNL determini uno squilibrio **significativo** del Piano Economico Finanziario della concessione (orientativamente da intendersi per prassi amministrativa tra il 15% e il 20%), le Parti si impegnano ad avviare una procedura di rinegoziazione secondo quanto stabilito all'articolo successivo del presente Capitolato, ai fini del ripristino dell'equilibrio originario del rapporto concessorio.

#### **Art.10 - PROCEDURA DI EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 36/2023, del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico

finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione. Si considerano “**Eventi di Disequilibrio**” esclusivamente i seguenti:

1. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei servizi;
2. le cause di forza maggiore.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli ivi indicati e rientranti nei rischi allocati al Concessionario sono a carico dello stesso.

Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Ente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione:

1. Piano Economico Finanziario in “Disequilibrio”, in formato editabile;
2. Piano Economico Finanziario “Revisionato”, in formato editabile;
3. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
4. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario, ammesso ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Se l'aumento dei costi genera un disequilibrio accertato, l'Amministrazione può ripristinare l'equilibrio intervenendo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario prevedendo, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- il riconoscimento di un contributo pubblico di disponibilità;
- ammettendo la modifica delle tariffe a carico dell'utenza;
- la rideterminazione dei servizi da erogare.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui art. 190, comma 6, D.Lgs. 36/2023.

## **Art.11 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario affidatario si obbliga a:

- raccogliere le iscrizioni e riscuotere le tariffe a carico dell'utenza per i servizi di cui all'articolo denominato "Tariffe e modalità di iscrizione";
- garantire il funzionamento dei servizi con idoneo personale educativo ed il corretto mantenimento ed utilizzo dei locali e degli spazi assegnati, in termini di gestione e sicurezza;
- oggetto del presente Capitolato con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti previsti dalla normativa, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- mettere a disposizione garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale assicurando la continuità degli operatori assegnati ai servizi per l'intero periodo;;
- trasmettere all'inizio del periodo l'elenco del personale educativo e relativi curriculum vitae che verranno impiegati per la gestione dei servizi;
- assumere l'onere retributivo del personale educativo impiegato nella gestione dei servizi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81 /2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione comunale per eventuali danni o furti per i propri beni (Ferma la facoltà per il Concessionario di stipulare polizza assicurativa per i propri beni);
- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con riferimento anche al D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
- dare, in caso di possibilità di sciopero del personale educativo, preavviso alla/al Responsabile dell'attuazione del contratto individuato dal Comune almeno n. 6 (sei) giorni prima, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- sottostare alle verifiche e impegnarsi, per la parte di propria competenza, a individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;
- uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Casalecchio di Reno allegato al presente Capitolato;
- le operatrici e gli operatori impiegate/i nell'attuazione del progetto sono tenute/i a partecipare, quale requisito inderogabile per lo svolgimento delle relative attività, a specifici percorsi di formazione, finalizzati alla promozione delle pari opportunità e alla

prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, e alla violenza di genere. Tali percorsi potranno essere proposti dall'Ente committente o organizzati/reperiti dal Concessionario affidatario con l'avallo dell'Ente.

Il soggetto gestore sarà tenuto, inoltre, a presentare, almeno una volta l'anno entro il mese di luglio, o a richiesta dell'Amministrazione, una **relazione** contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati.

## **Art.12 - OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE**

In particolare restano di competenza del Comune:

- la messa a disposizione dei locali necessari, in accordo con gli istituti comprensivi del territorio;
- la determinazione del calendario e l'orario di svolgimento di ogni servizio attivato, in accordo col Concessionario;
- l'accoglienza delle domande di iscrizione e la riscossione delle rette relativamente ai soli servizi residuali di cui all'articolo denominato "Tariffe e modalità di iscrizione";
- l'erogazione del servizio di mensa a tutti i minori iscritti nonché al personale indicato dal gestore per il servizio di intertempo presso le scuole primarie;
- le spese di manutenzione e funzionamento degli immobili;
- le spese per le utenze;
- l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc..

L'Amministrazione Comunale concedente, inoltre, si impegna ad erogare al Concessionario un contributo annuale massimo di € 103.638,10 (oneri fiscali esclusi), ai sensi dell'art. 177, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione alla tipologia, alla qualità del servizio da prestare e ai connessi obblighi di servizio imposti dall'Amministrazione.

L'erogazione avverrà in rate mensili posticipate (rapportate ai servizi erogati secondo il calendario scolastico/educativo), subordinatamente all'effettuazione della prestazione del servizio da parte del Concessionario e previo espletamento degli adempimenti di legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Il pagamento dell'ultima rata avverrà in ogni caso ad avvenuta consegna della rendicontazione economica e qualitativa, secondo le modalità previste all'articolo del presente Capitolato, denominato "Obblighi del Concessionario".

## **Art.13 - CLAUSOLA SOCIALE**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di

settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il Concessionario si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del Concessionario uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023.

A tal fine, in allegato al presente Capitolato è presente il documento denominato "Personale impiegato" contenente i dati del personale attualmente impiegato nel servizio.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a specificare nell'offerta le misure adottate per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A sua volta, sarà cura del Concessionario, alla scadenza del contratto di cui alla presente procedura, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di concessione di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. Il Concessionario dovrà quindi comunicare formalmente l'elenco nominativo del personale uscente impiegato nei servizi, corredato da dati anagrafici, servizio assegnato, profilo di impiego, qualifica e titolo di studio.

#### **Art.14 -GARANZIE**

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, è obbligato, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D.LGS. 36/2023, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati.

La garanzia, sotto forma di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la verifica finale di conformità e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

#### **Art.15 -RESPONSABILITÀ**

I servizi si intendono esercitati a tutto rischio e pericolo del Concessionario gestore che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso.

Sarà obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il gestore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati ai beni; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo dovuto alla prima scadenza di pagamento utile oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione.

L'Amministrazione comunale inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dal soggetto aggiudicatario.

Il gestore è tenuto a dare all'Amministrazione comunale, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

## **Art.16 - ASSICURAZIONI**

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza prevista dal presente Capitolato, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 (per sinistro, per persona, per cosa) e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- responsabilità civile personale dei dipendenti;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione e/o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- danni da inquinamento accidentale;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 (per sinistro, per persona) e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Polizza infortuni: per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti:

- Morte € 100.000,00;
- Invalidità Permanente € 100.000,00;
- Rimborso spese mediche € 2.500,00;

e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

- Invalidità permanente prestata con franchigia non superiore al 3%;
- Tabella INAIL per il calcolo dell'invalidità permanente;
- Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;
- Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;
- Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

D) Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse”.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o non operatività di polizze RCT/O del soggetto gestore - che invierà copia delle polizze al Servizio educativo, scolastico e sociale dell'Ente prima della sottoscrizione del contratto - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del gestore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Prima dell'avvio del servizio, e non oltre 15 giorni successivi ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo al Concessionario di produrre all'Amministrazione comunale - Servizio educativo, scolastico e sociale dell'Ente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia, avente le caratteristiche minime sopra descritte) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza della presente concessione.

#### **Art.17 - SUBAPPALTO E CESSIONI DI CONTRATTO**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni principali oggetto della presente concessione. Il contratto di concessione non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara il ricorso al subappalto viene disciplinato dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023 che rimanda in quanto compatibile le disposizioni indicate all'art. 119 del medesimo decreto.

#### **Art.18 - CONTROLLI**

Il Comune attraverso il RUP (Responsabile Unico Progetto) e il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che i servizi siano svolti nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato.

I controlli sono inerenti alla supervisione del servizio e consistono nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dal Concessionario, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfazione degli utenti partecipanti alle attività. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di mancato rispetto di tale progetto per il primo anno scolastico/educativo, e di quello presentato e approvato per le annualità successive nei termini e modalità di cui all'articolo del presente Capitolato denominato "Obblighi del Concessionario" il Comune

attraverso il RUP si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi del Comune stesso.

A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, al quale il Concessionario deve rispondere, in forma scritta, entro il termine massimo di n. 10 (dieci) giorni.

È fatto altresì obbligo al Concessionario di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il RUP e il DEC facciano richiesta.

#### **Art.19 -CLAUSOLA PENALE**

Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente Capitolato, ritenute di lieve entità, l'Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da € 100,00 a € 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare:

- penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio;
- penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati;
- penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all'utilizzo personale delle stesse;
- penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell'utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al soggetto gestore l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC); decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva.

L'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla garanzia definitiva.

#### **Art.20 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 36/2023, dal Codice Civile e da altri articoli del presente Capitolato, in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- il Concessionario si è trovato, nella fase esecutiva del contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione;
- verificarsi (da parte del Concessionario) in un trimestre di n. 4 (quattro) gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali.

Il RUP potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di affidare il servizio ad altro soggetto.

Al Concessionario verrà corrisposto il contributo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, per qualsiasi motivo, il Comune, oltre a procedere all'immediata escussione della garanzia prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art.21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i fornitori.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il Concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i rapporti con il Concessionario dovranno rispondere alle direttive della Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione" ai sensi dell'art. 225, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 31/3/2023, n. 36 adottata d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con AGID, ai sensi dell'articolo 24 del codice, con delibera n. 262 del 30 giugno 2023, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) riportato nel bando.

Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con la sottoscrizione del presente Capitolato, il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessario per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), il Concessionario dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima; il titolare

del trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno nella persona del Sindaco mentre designati del trattamento dei dati personali sono la Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e la Responsabile dei Servizi Educativi, Scolastici e Sociali. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui alle citate norme, allegata al presente Capitolato.

#### **Art.23 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il personale di cui si avvale il Concessionario per l'esecuzione dei servizi è tenuto all'osservanza, per quanto compatibile ed applicabile, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, e dal Sistema dei valori e Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.comune.casalecchiodireno.bo.it](http://www.comune.casalecchiodireno.bo.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", allegato al presente Capitolato.

#### **Art.24 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della concessione sarà competente il Foro di Bologna.

#### **Art.25 - SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di concessione verrà stipulato in forma di atto pubblico, con modalità informatica.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

Il costo stimato dei diritti di segreteria è di circa € 3.600,00 ai quali vanno aggiunti € 200,00 di imposta di registro ed € 250,00 di imposta di bollo (salvo eventuali esenzioni e/o riduzioni previste dalla normativa vigente per le associazioni che rientrano nel Terzo Settore o godono di particolari qualifiche). Tali importi sono quindi da intendersi come stima orientativa e potranno subire variazioni in fase di sottoscrizione contrattuale definitiva.

#### **Art.26 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti", al Codice Civile nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Casalecchio di Reno.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATI:**

- Piano Economico Finanziario;
- Personale impiegato;
- Requisiti di ordine speciale;
- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Sistema dei valori e Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Casalecchio di Reno.

**LA RESPONSABILE E.Q.**

GAIA MINNELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)